

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 693

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**PATARINO, BELLOTTI, COSENZA,  
FRASSINETTI, LEO, PEDRIZZI, SALERNO**

Modifica all'articolo 21 del regio decreto 13 febbraio 1933,  
n. 215, in materia di consorzi di bonifica

*Presentata il 15 maggio 2006*

ONOREVOLI COLLEGHI! — I consorzi di bonifica sono soliti pretendere contributi anche quando i consorziati non ricevono alcun vantaggio.

La questione è, da tempo, al centro di vivaci discussioni e ha dato vita anche a contenziosi giudiziari, con l'intervento della Corte di cassazione che, con sentenza del 14 ottobre 1996, n. 8960, ha statuito, a sezioni unite, che i contributi ai consorzi sono dovuti sia per i fondi agricoli sia per

gli immobili urbani, solo se ne traggono un beneficio « diretto o indiretto ».

Tale indirizzo, integrato dal principio dell'appartenenza al perimetro consortile dei fondi e degli immobili, va riaffermato sul piano normativo attraverso l'aggiunta di un terzo comma all'articolo 21 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, a tenore del quale l'obbligo della corresponsione dei contributi da parte del consorziato sussiste solo se l'immobile rientri nel perimetro consortile e lo stesso consorziato ne ricavi un vantaggio.

## PROPOSTA DI LEGGE

—

### ART. 1.

1. All'articolo 21 delle norme per la bonifica integrale di cui al regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« I soggetti consorziati sono tenuti al pagamento dei contributi ai consorzi di bonifica qualora il loro immobile sia incluso nel perimetro consortile e gli stessi soggetti ne ricavano un vantaggio ».

